



COMUNE DI CAMUGNANO

Provincia di Bologna

2° Settore: Servizi Tecnici

Piazza Kennedy n.1, CAP 40032
Posta Elettronica : ut@comune.camugnano.bo.it

Centralino 0534-41711 Fax 0534-46037
Posta Elettronica Certificata : ut.camugnano@cert.provincia.bo.it

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la Legge 09-01-1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.;

Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Visti altresì:

- la Legge Regionale n.26 del 23 dicembre 2004, e successive modificazioni
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 3 aprile 2017, ed in particolare l'articolo 12

Preso atto che:

- il Comune di Camugnano è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

Rilevato che la facoltà di cui sopra è stata attribuita allo scrivente dal Sindaco, con propri decreti in base a quanto disposto dalla Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne, e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, condizioni tali da giustificare la deroga al periodo di accensione come disposto dall'art. 5 del D.P.R. 74/2013;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa

il prolungamento, facoltativo, dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dal 16 aprile 2019 e fino al 30 aprile 2019 compreso, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00.

Dalla Residenza Municipale, 15 aprile 2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Ferrari Eros)